

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1977

REGIONE PUGLIA

Legge regionale : "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1977"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

- Art. 1 -

Stato di previsione dell'Entrata

Il totale generale delle entrate della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1977 è approvato in L.656.781.917.196= in termini di competenza ed in L.989.639.010.893= in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione Puglia, la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione Puglia, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1977, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

- Art. 2 -

Stato di previsione della spesa

Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l'esercizio finanziario 1977 è approvato in L.672.181.917.196= in termini di competenza ed in L.764.923.584.311= in termini di cassa.

E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della

REGIONE PUGLIA

- 2 -

spesa per l'esercizio 1977, annesso alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 in conformità delle disposizioni di cui alla legge "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Puglia".

- ART. 3 -

Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 1977 annesso alla presente legge.

- ART. 4 -

Bilancio pluriennale

E' adottato ed approvato l'allegato Bilancio pluriennale per il quadriennio 1977/1980 (Allegato N. 1 - 2).

E' approvato l'allegato Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 1977 e pluriennale 1977 - 1980 dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti ai sensi dell'art.34 della legge di contabilità regionale. (Allegato 10 e 11)

- ART. 5 -

Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18/XI/1923 n.2440 e dell'art.36 della legge

REGIONE PUGLIA

- 3 -

ge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato N.3 an
nesso alla presente legge.

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere, con atto delibera
tivo, al prelevamento da tale fondo delle somme necessarie per in-
tegrare gli stanziamenti rilevati insufficienti compresi nell'allegato
di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 36 della legge di
contabilità regionale.

- ART. 6 -

Fondo di riserva per spese impreviste

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberati
vo, da presentare al Consiglio Regionale entro 30 giorni per la
convalida, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste
di cui al Cap. 305 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spese
sa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell'art. 37 della legge di
contabilità regionale.

- ART. 7 -

Fondo di riserva per sopperire a eventu
ali deficienze degli stanziamenti di
cassa

E' determinato in $\text{L.}30.000.000.000=$ per l'esercizio 1977, il fondo
di riserva, per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziam
enti di cassa.

Il Fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento
di cassa del Cap. 305.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Il prelevamento di somme del fondo di cui al primo comma
sente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli
spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, e
sposte con delibere del Consiglio Regionale non soggette a cont
giusta quanto disposto all'art.41 della legge di contabilità regi
e dell'art.12 della legge 335 del 19 maggio 1976.

- ART. 8 -

Esercizio delle funzioni delegate ed en
trate derivanti da assegnazioni dello
Stato vincolate a scopi specifici.

La Giunta Regionale è autorizzata ad introdurre, con atto
rativo da comunicarsi al Consiglio Regionale entro 15 giorni nel
cio di previsione per l'esercizio 1977, le variazioni occorrenti
iscrivere nell'Entrata e nella spesa, istituendo - ove occorra -
capitoli, le somme assegnate dallo Stato da assegnazioni vincolate
scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono
assegnate, ai sensi dell'art. 43 della legge di contabilità regi

- ART. 9 -

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo
ai sensi dell'art.117 della Costituzione si provvede sulla base
vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto
leggi regionali.

R E G I O N E P U G L I A

- 5 -

- ART. 10 -

Variazioni nelle contabilità speciali

La Giunta Regionale è autorizzata ad introdurre, con proprie de liberazioni, nel Bilancio della Regione, le variazioni occorrenti per iscrivere somme in Entrata e nella Spesa istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, delle contabilità speciali.

- ART. 11 -

Variazioni nell'Entrata

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, la dotazione finanziaria dei capitoli iscritti per memoria nello stato di previsione dell'Entrata 1977, in corrispondenza all'accertamento dei relativi cespiti e proventi.

La Giunta Regionale è autorizzata, altresì, a disporre l'istituzione, con atti deliberativi, di nuovi capitoli con la relativa dotazione nello stato di previsione dell'Entrata 1977, in corrispondenza dell'accertamento di nuovi cespiti e proventi non previsti in bilancio.

- ART. 12 -

Fondi a disposizione del Presidente
della Giunta e del Presidente del Con
siglio Regionale

I fondi regionali a disposizione del Presidente, della Giunta Regio

REGIONE PUGLIA

- 6 -

nale e del Presidente del Consiglio Regionale iscritti rispettivamente ai Capp. 10 e 3 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalità di applicazione dell'art. 184 del R.D. 11/11/1923, e successive integrazioni e modificazioni.

- ART. 13 -

Fondi globali

Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all'emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sarà disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 307-308 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7 - 8 al bilancio 1977 e con le modalità previste all'art. 38 della legge di contabilità regionale.

- ART. 14 -

Fondi globali 1976 non utilizzati
al termine dell'esercizio

Le seguenti spese previste nel Bilancio 1977 sono finanziate con ricorso al fondo globale dell'esercizio 1976 - Cap. 311 "Fondo regionale per i finanziamenti straordinari di cui al D.L. 6/3/1976, n.33 artt. 2 e 3" ai sensi dell'art. 38 della legge di contabilità regionale:

R E G I O N E P U G L I A

- 7 -

1) Cap. 88 - Fondo reg.le per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree 167 L.R. 1/2/77, n.3 art. 2	£. 4.000.000.000=
2) Cap. 89 - Contributi sui mutui da contrarre dalle cooperative edilizie per gli alloggi - L.R. 1/2/1977, n.3 art. 9	" 3.000.000.000=
3) Cap. 93 - Interventi straordinari comuni Manfredonia e Monte S. Angelo inquinati per nube tossica	" 1.000.000.000=
Parte	
4) Cap.307 - (per £.2.400.000.000= dei 3 miliardi) per anticipazione alle Casse Mutue Coltivatori Diretti	" 2.400.000.000=
	T O T A L E.....£. 10.400.000.000=
	=====

La spesa di £.5.000.000.000= prevista al Cap. 217 "Adeguamento del fondo di solidarietà per gli interventi straordinari in Agricoltura - L.R. N.15/1974" del Bilancio 1977 è finanziata con ricorso al fondo globale dell'esercizio 1976-Cap. 310 (FRISPO) ai sensi dell'art.39 della legge di contabilità regionale.

- ART. 15 -

Classificazioni della spesa

Per l'anno 1977 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all'art.30 della legge di contabilità regionale. In mancanza delle determinazioni di cui al 6° comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n.335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle "A" e "B" e "C" allegate alla presente legge (allegato n.4 n.5 e n.6).

R E G I O N E P U G L I A

- 8 -

Norma transitoria

- Art. 16 -

Spese impegnate e pagate - Entrate accertate e riscosse in regime di esercizio provvisorio - 1977 -

Le spese impegnate e pagate, le entrate accertate e riscosse, in regime di esercizio provvisorio 1977 e comunque fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono effettuate, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, in attuazione delle norme della legge di contabilità regionale e delle norme previste dalla presente legge, e come tali discaricate nei registri contabili della Regione Puglia oltre a tutti gli altri adempimenti previsti dalle norme suddette.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Panico

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fitto - Galatone

REGIONE PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 27 aprile 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


Panico

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fitto - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

P. c. c. (dott. Renzo Guaccero)



2 MAG. 1977

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 4220/22709

Bari, - 1 GEN 1977

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari
numero e data del presente visto.



COMMISSARIO DEL GOVERNO
MONTESANTI